

COMUNE DI CASSINO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

IL COMUNE DI CASSINO

01. E' ENTE AUTARCHICO, TERRITORIALE, AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESPRIME E RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE ED ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI CAIRA, S. ANGELO IN THEODICE, DI CUI AL PIANO TOPOGRAFICO PREVISTO DALLA L. 1228/1954 .

02. SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI E' IL CAPOLUOGO.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL CUI USO E' DISCIPLINATO CON REGOLAMENTO.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'; SI IMPEGNA A CREARE UNA NUOVA FRONTIERA DI PROGETTAZIONE E DI SVILUPPO, CHE PONGA AL CENTRO DELL' ATTENZIONE LA PERSONA CON TUTTI I SUOI VALORI UNIVERSALI E CONCEPISCA L' AUTORITA' COME ORGANO NON DI POTERE MA DI SERVIZIO.

ART. 04

TUTELA DELLA SALUTE

- IL COMUNE:

01. CON RIFERIMENTO ALLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL' UOMO, APPROVATA DALL' ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 10 DICEMBRE 1948 , SECONDO CUI "IL FONDAMENTO DELLA LIBERTA', DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE NEL MONDO CONSISTE NEL RICONOSCIMENTO DELLA DIGNITA' DI OGNI ESSERE APPARTENENTE ALLA FAMIGLIA UMANA" SI IMPEGNA A RICONOSCERE IL VALORE DELL' UOMO E DELLA SUA ESISTENZA ED A PROMUOVERE OGNI POSSIBILE INIZIATIVA ATTA AD ESPRIMERGLI CONCRETA SOLIDARIETA'.

02. CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA MATERNITA', DELLA PRIMA INFANZIA, DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL LUOGO DI LAVORO.

03. ISTITUISCE LO "SPORTELLLO INFORMATIVO" ALLO SCOPO DI ATTENUARE LA CARENZA INFORMATIVA DEL SISTEMA SANITARIO, IN COLLABORAZIONE CON IL "TRIBUNALE DEI DIRITTI DEL MALATO" CON GLI ENTI DI PATRONATO, CON LE U.S.L. .

04. ISTITUISCE "L'OSSERVATORIO SOCIALE" DI CUI FANNO PARTE UN RAPPRESENTANTE PER OGNUNO DELLE SEGUENTI ISTITUZIONI: U.S.L. , SCUOLA-UNIVERSITA', MAGISTRATURA, FORZE DELL'ORDINE, ORGANIZZAZIONI SOCIALI, COORDINATI DAL SINDACO PER APPRONTARE EFFICACI MISURE DI LOTTA ALLA DROGA, ALL'ALCOOLISMO ECC. . IL REGOLAMENTO STABILISCE COMPITI ED ATTRIBUZIONI.

05. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI, AGLI INVALIDI, AGLI EMARGINATI, ALLE MADRI IN DIFFICOLTA', AGLI ORFANI E VEDOVE PER FATTO TERRORISTICO, DI GUERRA, PER LAVORO E PER SERVIZIO ISTITUZIONALE.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE
- IL COMUNE:

01. ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A TUTELARE E A SVILUPPARE LE RISORSE AMBIENTALI, TERRITORIALI, TURISTICHE E NATURALI NELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' ED IN FUNZIONE DI UNA SEMPRE PIU' ALTA QUALITA' DELLA VITA, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE, ANCHE IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE CEE ED ALLE NORME CHE REGOLANO L'IMPATTO AMBIENTALE.

02. TUTELA E VALORIZZA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E AMBIENTALE, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

ABBAZIA DI MONTECASSINO ED UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

01. PARTICOLARE RILEVANZA ASSUME LA PRESENZA NEL TERRITORIO COMUNALE DELL'ABBAZIA DI MONTECASSINO, CENTRO INTERNAZIONALE DI STORIA, CULTURA E RELIGIONE, SIMBOLO DI PACE EDI COESIONE IDEALE FRA I POPOLI E DELLE FORME ASSOCIATIVE AD ESSA CULTURA COLLEGATE.

MONTECASSINO, SEDE DELLA DIOCESI, E' CENTRO DI INCONTRI INTERNAZIONALI EDI ASSISI SCIENTIFICHE, META MONDIALE DI PELLEGRINAGGI E DI QUALIFICATO TURISMO.

02. GRANDE IMPORTANZA ATTRIBUISCE IL COMUNE ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI PER LA SUA FUNZIONE MOTRICE CAPACE DI ATTIVARE ED ACCELERARE IL SISTEMA DI SVILUPPO REGIONALE DEL BASSO LAZIO.

03. IL COMUNE, ANCHE ATTRAVERSO UN'APPOSITA CONSULTA, FAVORIRA' LA REALIZZAZIONE DI UN DISEGNO DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE, STORICA E SOCIALE DI QUANTO LA CULTURA URBANO-INDUSTRIALE E LA CULTURA AGRICOLA ED ARTIGIANALE HANNO REALIZZATO FINO AD OGGI.

ART. 07

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

- IL COMUNE:

01. PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI, FAVORISCE LA CRESCITA CULTURALE DEI CITTADINI, POTENZIANDO LE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA PER ASSICURARE A TUTTI IL DIRITTO ALLO STUDIO.
02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.
03. FAVORISCE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AD ENTI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI.
04. DISCIPLINA I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI CON IL REGOLAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, DI CUI AL TERZO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 08

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- IL COMUNE:

01. PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI, NONCHE' LA FORMAZIONE DI PIANI REGOLATORI INTERCOMUNALI CON I COMUNI LIMITROFI AL FINE DELLA TUTELA E DEL GOVERNO DEL TERRITORIO SU AREA COMPrensoriaLE VASTA.
02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.
03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.
04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE, ED IN PARTICOLARE PROMUOVE INTESE CON I COMUNI LIMITROFI DEL BASSO LAZIO E DELLE PROVINCE CONFINANTI, ALLO SCOPO DI REALIZZARE UN SERVIZIO DI TRASPORTO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA UNIVERSITA' DEL BASSO LAZIO.
05. NELL'AMBITO DEL PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

ART. 09

SVILUPPO ECONOMICO

- IL COMUNE:

01. COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE

RAZIONALE DELL' APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE. IL SINDACO DISPONE IL COORDINAMENTO DEGLI ORARI AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL' ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L' ATTIVITA' E NE FAVORISCE L' ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, VALORIZZANDO IL PATRIMONIO ESISTENTE CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE E PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L' ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

04. PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE, FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, FRA SOGGETTI DELLA TERZA ETA' E FRA QUELLI PREVISTI DALL' ARTT. 04 , COMMA 03 .

ART. 10

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

- IL COMUNE:

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 ED 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. OPERA IL NECESSARIO COORDINAMENTO DEI PROPRI PIANI E PROGRAMMI CON QUELLI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI.

03. ADOTTA FORME DI COOPERAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI DI CUI INNANZI E CON ALTRI, PER ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE, ACQUISENDO SE NECESSARIO, PER CIASCUN OBIETTIVO L' APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI ECONOMICHE ASSOCIATIVE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

04. INDICE ANNUALMENTE, PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO, UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI DI INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RICONOSCIUTE. LA CONFERENZA, PRESIEDUTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, FA IL BILANCIO DELL' ANDAMENTO DELLA QUALITA' E DELL' EFFICIENZA DEI SERVIZI, FORMULANDO IDONEE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI STESSI.

ART. 11

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

- IL COMUNE:

01. REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL' ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL' ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED INFORMA L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI CRITERI DELLA TRASPARENZA, DELLA PUBBLICITA' E DELL' IMPARZIALITA'.

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO PREDETTO SARA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO, CHE VERRA' APPROVATO ENTRO CINQUE MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

04. FAVORISCE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ADOTTA IL DECENTRAMENTO PER CIRCOSCRIZIONI ED ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

05. AGEVOLA E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA' MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI CONSULTE O FORUM TRA I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI DI CATEGORIA, SINDACALI, CULTURALI, SPORTIVE, DI VOLONTARIATO E TRA I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.

06. DELLE CONSULTE POSSONO ESSERE CHIAMATI A FAR PARTE RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI ESISTENTI IN TERRITORI LIMITROFI, CHE ABBIANO COMUNIONE DI FINI ED INTERESSI.

07. LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE O ALTRI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, SONO STABILITI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 12

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZIO SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

ART. 13

RELAZIONI CON LE COMUNITA' CASSINATI ALL'ESTERO

01. IL COMUNE PROMUOVE INIZIATIVE INTESE A SALVAGUARDARE L'UNITA' E L'INTEGRITA' DEL PROPRIO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE, ED A CONSENTIRE CONSERVAZIONE DI VINCOLI DI SOLIDARIETA' FRA LE COMUNITA' DEI CASSINATI RESIDENTI ALL'ESTERO E LA PROPRIA TERRA D'ORIGINE ED A TAL FINE INTRATTIENE RELAZIONI PERMANENTI CON LE LORO RAPPRESENTANZA ALL'ESTERO.

ART. 14

POLITICA PER LA PACE

- IL COMUNE:

01. DECORATO DI MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE, INSIGNITO DEL DRAPPO D'ONORE DEL CONSIGLIO D'EUROPA, CITTA' MARTIRE PER LA PACE, RICONOSCE NELLA PACE UN DIRITTO FONDAMENTALE DELLE PERSONE E DEI GLI, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI COSTITUZIONALI E ALLE NORME INTERNAZIONALI, I QUALI SANCISCONO IL RIPUDIO DELLA GUERRA COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI E PROMUOVONO LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI.
02. RIAFFERMA GLI IDEALI EUROPEI E DI PACE, CONTINUANDO A PROMUOVERE, ANCHE, LA POLITICA DEI GEMELLAGGI E LA COSTITUZIONE DI UN FORUM DECENNALE, QUALE STRUMENTO DI CONFERMA DEGLI IDEALI ANZIDETTI, DA REGOLAMENTARE CON APPOSITA NORMATIVA.
03. PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE INTESA A SALVAGUARDARE EA SVILUPPARE LE AUTONOMIE LOCALI, NONCHE' A PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE E LA COLLABORAZIONE DEGLI ENTI LOCALI CON LE ISTITUZIONI DI CARATTERE SOVRANAZIONALE, E IN PARTICOLARE CON L'EUROPA.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 15

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', SENZA VINCOLO DI MANDATO. LA LEGGE DISCIPLINA LO STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE.
02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 16

DOVERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A 03 SEDUTE DI UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.
03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 17

POTERI

- IL CONSIGLIERE:

01. HA DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DALLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, NONCHE' COPIA DEGLI ATTI IN ESENZIONE D'IMPOSTA, LADDOVE LA LEGGE LO CONSENTA.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 18

DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01 O LA PRESA D'ATTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 .

ART. 19

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE ABBA RIPO RTATO LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA, COSTITUITA DAI VOTI DI LISTA, CONGIUNTAMENTE AI VOTI DI PREFERENZA.

ART. 20

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO ELA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI, ED AI RELATIVI CAPIGRUPPO CONSILIARI SARANNO INVIATE TUTTE LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA MUNICIPALE.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 21

POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.
02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.
03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 22

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E' RISERVATA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE, ED E' CONVOCATA NEI MODI E NEI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 34 LEGGE 142/90 .
02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.
03. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 26 E 27 DEL PRESENTE STATUTO.
04. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 23

CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA.
02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.
03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:
 - A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;
 - B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
04. NEL CASO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.
05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 24

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 25

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 26

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 27

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 28

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA NON PUBBLICA.

ART. 29

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 30

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

02. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SONO COSTITUITE IN NUMERO DI OTTO, CORRELATIVAMENTE ALLE DELEGHE ASSESSORIALI, COME SEGUE:

A) BILANCIO - PATRIMONIO - TRIBUTI - PROGRAMMAZIONE;

B) URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA - EVENTI CALAMITOSI;

C) OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONI - ESPROPRIAZIONI;

D) ECOLOGIA - TUTELA DELL'AMBIENTE - INTERVENTI NEL CAMPO DELL'IGIENE E SANITA';

E) PERSONALE - MECCANIZZAZIONE - PROBLEMI DEL LAVORO - DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI - AFFARI LEGALI;

F) COMMERCIO - AGRICOLTURA - ARTIGIANATO - INDUSTRIA - TRASPORTI - POLIZIA URBANA;

G) PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - CULTURA - ASSISTENZA SCOLASTICA - ASILI NIDO - BIBLIOTECA;

H) TURISMO - TEMPO LIBERO - PROBLEMI DELLA GIOVENTU' - SPORT - SERVIZI SOCIALI, ED INOLTRE E' COSTITUITA LA COMMISSIONE DENOMINATA "CONFERENZA PERMANENTE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI".

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA MUNICIPALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI E

DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

05. IL SINDACO, GLI ASSESSORI ED I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI. SENZA DIRITTO DI VOTO E CON DIRITTO DI PAROLA.

06. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 31

COMMISSIONI SPECIALI

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570 .

ART. 32

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 E AL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 33

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DI 08 ASSESSORI SCELTI ANCHE FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NEL NUMERO MASSIMO DI TRE, ED AVENTI I

REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

ART. 34

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA

CARICA DI SINDACO EDI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE L'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 35

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 36

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO NE RIASSUME LE FUNZIONI.

04. IN QUEST' ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, IL SINDACO RIASSUME LE FUNZIONI STESSE O DELEGA ALTRO ASSESSORE.

ART. 37

REVOCA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI.

06. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 38

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE HA L'OBBLIGO DI ACQUISIRLE AL PROTOCOLLO COMUNALE NELLO STESSO GIORNO, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE, NEL QUAL CASO VENGONO ACQUISITE IL GIORNO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO; E DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT.

B) , N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL PREFETTO. SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL' ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 39

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L' ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L' APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO

COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL' INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 36 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 36 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 40

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L' ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL' INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 36 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 41

ORGANIZZAZIONE

01. L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, PER DELEGA DAL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. CON LE STESSE MODALITA' IL SINDACO CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI

LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 36 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

ART. 42

ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 43

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PARTECIPANO, SU RICHIESTA DEL SINDACO, SENZA DIRITTO DI VOTO, I REVISORI DEI CONTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 44

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL

SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 45

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA;
B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;
D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVO RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
I) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
L) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE

CAPO 05

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

ART. 46

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE SOSTIENE E GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA' SOSTENENDO E VALORIZZANDO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE E DI VOLONTARIATO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLE LORO ORGANIZZAZIONI, DEBITAMENTE COSTITUITE E/O RICONOSCIUTE DALLO STATO E DAGLI ENTI PUBBLICI E MORALI.

03. SONO ISTITUITE LE SEGUENTI CONSULTE: DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELLE ATTIVITA' SOCIALI, DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLO SPORT, DELL'AMBIENTE E DELLA QUALITA' DELLA VITA E LA CONSULTA GIOVANILE E FEMMINILE. UNA APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE, PERMANENTE, CURERA' I RAPPORTI TRA GLI ORGANI DEL COMUNE E LE CONSULTE. IL COMUNE PORRA' PARTICOLARE IMPEGNO IN TEMA DI PREVENZIONE, ISTRUZIONE, OCCUPAZIONE, DEVIANZE, TOSSICODIPENDENZE, ABBANDONO SCOLASTICO, LAVORO MINORILE.

04. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE, DELLE AZIENDE SPECIALI, DEI CONSORZI

E DELLE ISTITUZIONI COMUNALI E I DIPENDENTI DI DETTI ENTI ED ORGANISMI NON POSSONO FAR PARTE DELLE CONSULTE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL' AMBITO DEI PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI CHE DEFINISCONO L' ATTIVITA' DEL COMUNE, PUO' AFFIDARE AD ASSOCIAZIONI, CONSULTE E COMITATI, MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI, L' ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, PUO' CONCEDERE CONTRIBUTI FINALIZZATI, SECONDO LE NORME DEI VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI, E INDIVIDUA LE STRUTTURE E I SERVIZI A CUI E' ASSICURATO L' ACCESSO.

06. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI PER IL TRAFFICO.

07. IL REGOLAMENTO STABILISCE I TERMINI E LE MODALITA' DELLA CONSULTAZIONE.

08. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE RIPORTATI NEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 47

FORME DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. LE MODALITA' DELLE CONSULTAZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE SARANNO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 48

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO RIVOLGERE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER QUANTO RIGUARDA MATERIE DI SUA COMPETENZA CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI DI RILEVANZA COMUNE.

02. IL SINDACO INVIA TEMPESTIVAMENTE COPIA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, PER INFORMAZIONE, ED ALLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE PER LA EVENTUALE DECISIONE DI AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE E DELLE PETIZIONI ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI.

03. IL SINDACO E' TENUTO A PORRE ALL' ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 90 GIORNI DALL' INOLTRO, QUELLE PROPOSTE REDATTE SECONDO UNO SCHEMA DELIBERATIVO E SOTTOSCRITTE DA ALMENO 500 CITTADINI ELETTORI. LE FIRME DEBONO ESSERE AUTENTICATE E LE PROPOSTE NON POSSONO RIGUARDARE LE MATERIE DA REFERENDUM.

04. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE SEGUONO LA STESSA PROCEDURA DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE.

05. SONO ESCLUSE DALL' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPOSTA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE;
- E) MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

06. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE

PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA.

ART. 49

INTERROGAZIONI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI, LE ORGANIZZAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 46 ED I SINGOLI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL SINDACO.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE.

ART. 50

L'AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE HA IL POTERE DI FAR VALERE, IN VIA SOSTITUTIVA DEGLI ORGANI COMUNALI, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NELL'INTERESSE LEGITTIMO DELL'ENTE MEDESIMO.

02. LA GIUNTA COMUNALE, AVUTA NOTIZIA DELL'AZIONE INIZIATA DAL CITTADINO, O DA ASSOCIAZIONE TITOLARE DI INTERESSE DIFFUSO, E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTONO MOTIVI E CONDIZIONI PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE DIRETTA DELLA TUTELA DELL'INTERESSE DELL'ENTE ENTRO I TERMINI DI LEGGE E IN QUALSIASI SEDE DELL'AZIONE INTRAPRESA.

ART. 51

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 48 , COMMA 05 , DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. PER LE MODALITA' DELLA RACCOLTA E DELL'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO E PER IL RICONOSCIMENTO DEI RISULTATI REFERENDARI, VALGONO LE NORME DEI REFERENDUM NAZIONALI.

04. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 06

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 52

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E'

DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO EDI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 53

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE

- A) , B) E
- C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

CAPO 07

DIRITTO DI ACCESSO EDI INFORMAZIONE

ART. 54

PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

01. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HANNO RILEVANZA PUBBLICA, AD ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI PUBBLICAZIONE PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, IN QUANTO LA DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. ANCHE IN PRESENZA DI DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE LORO INTERESSI GIURIDICAMENTE PROTETTI.

03. PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DATI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE ED AI PRINCIPALI ATTI ADOTTATI DAL COMUNE LA GIUNTA ISTITUISCE SERVIZI D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI, USUFRUIBILI

NELLE SEDI DELLE CIRCOSCRIZIONI E DEI GRUPPI CONSILIARI;
UTILIZZA I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI PER RENDERE CAPILLARMENTE
DIFFUSA L'INFORMAZIONE.

ART. 55

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

01. GLI ATTI E PROVVEDIMENTI FORMALI ADOTTATI DAGLI ORGANI
MONOCRATICI, COLLEGIALI E BUROCRATICI CON RILEVANZA ESTERNA AVENTI I
REQUISITI STABILITI DALL' ARTT. 2699 C.C. SONO PUBBLICI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE
DELIBERAZIONI EDI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL' ALBO
PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL
QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD
ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI PREDETTI, SECONDO
QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

03. DI TALI ATTI PUO' ESSERE RILASCIATA COPIA CON LE FORME E LE MODALITA'
CHE SARANNO ALL'UOPO SPECIFICAMENTE PREVISTE NEL
REGOLAMENTO.

ART. 56

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL' AMMINISTRAZIONE

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E
DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE E' RICONOSCIUTO A
CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE, PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE
RILEVANTI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, DAL
PRESENTE STATUTO E DALLO SPECIFICO REGOLAMENTO. A TAL FINE SARA'
COSTITUITO APPOSITO UFFICIO NELL' AMBITO DELLA SEGRETERIA GENERALE.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L' ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI
SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O
GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L' ACCESSO AGLI ATTI
PREPARATORI NEL

CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI
NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTRONICA O DI QUALUNQUE
ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI
DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATI AI
FINI

DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

04. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DELLA
COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I
LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO. L' ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL
RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL
COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO.

05. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE
RIGUARDARE DOCUMENTI FORMATI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE O
DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

06. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER ASSICURARE AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE; DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI; INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI; DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO; RENDE COMUNQUE EFFETTIVA, IN OGNI SUA PARTE, LA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , RECANTE "NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO".

07. LE AZIENDE E GLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE HANNO L'OBBLIGO DI INFORMARE LA LORO ATTIVITA' AI PRINCIPI DI CUI INNANZI.

CAPO 08

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 57

ISTITUZIONE. ATTRIBUZIONI

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO, QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBIA NOTIZIA DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA, SENZA CHE SI POSSA OPPORRE SEGRETO D'UFFICIO.

06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 58

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI VACANZA DELL'INCARICO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 88 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 59

REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO, MEDIANTE PUBBLICO BANDO, FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, A CONDIZIONE CHE DICHIARI SUL PROPRIO ONORE LA PROPRIA DETERMINAZIONE A NON CANDIDARSI IN ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER ALMENO CINQUE ANNI DALLA CESSAZIONE DELLA CARICA.

02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:

- A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
- B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI;
- C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;
- D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTE O AZIENDA DIPENDENTE DAL COMUNE;
- E) I DIRIGENTI DI PARTITI POLITICI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE;
- F) COLORO CHE HANNO PARTECIPATO ALLE PRECEDENTI DUE TORNATE ELETTORALI DI QUALUNQUE LIVELLO ISTITUZIONALE.

03. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI PUBBLICA FUNZIONE E CON L'ESPLETAMENTO DI QUALUNQUE ATTIVITA' PROFESSIONALE, IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE E CON L'ESERCIZIO DI QUALUNQUE TIPO DI LAVORO DIPENDENTE.

ART. 60

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 39 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI CON L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 61

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE,

LOCALIZZATA NEL CAPOLUOGO.

02. ALL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, D'INTESA CON IL DIFENSORE CIVICO, NELL'AMBITO DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE COMUNALE.

03. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UN'INDENNITA' DI CARICA CORRISPONDENTE A QUELLA PERCEPITA DAL SINDACO.

ART. 62

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA:

A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO E AL CONSIGLIO COMUNALE PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI DI CIASCUNO;

B) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI O AZIENDE, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

ART. 63

MODALITA' E PROCEDURE D'INTERVENTO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 04

DECENTRAMENTO

CAPO 09

CIRCOSCRIZIONI

ART. 64

ISTITUZIONE

01. SONO ISTITUITE LE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO, QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, DI CONSULTAZIONE E DI GESTIONE DI SERVIZI DI BASE, NONCHE' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DAL COMUNE.

02. SONO ORGANI DELLE CIRCOSCRIZIONI IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO STESSO.

03. IL NUMERO, L'ESTENSIONE TERRITORIALE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI E DEI LORO ORGANI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO CHE FISSERA' ALTRESI' IL NUMERO DEI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI.

ART. 65

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

01. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE RAPPRESENTA LE ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE NELL'AMBITO DELL'UNITA' DEL COMUNE ED E' ELETTO A SUFFRAGIO DIRETTO, SECONDO LE NORME STABILITE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000 ABITANTI.

02. SONO ELETTORI DELLA CIRCOSCRIZIONE GLI ISCRITTI DELLE SEZIONI

ELETTORALI COMPRESSE NEL RISPETTIVO TERRITORIO.

03. L'INELEGGIBILITA' E L'INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 .

04. LE LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA ELETTORI DELLA CIRCOSCRIZIONE, NEL NUMERO DETERMINATO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 21 MARZO 1990 , N. 53, INTENDENDOSI SOSTITUITA ALLA PAROLA "COMUNE" LA PAROLA "CIRCOSCRIZIONE".

05. L'UFFICIO DELLA SEZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE CONTRASSEGNA COL NUMERO PIU' BASSO SI COSTITUISCE IN UFFICIO CENTRALE, SOTTO LA PRESIDENZA DI UN MAGISTRATO DESIGNATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE.

06. LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO SONO ESEGUITE, SENZA INTERRUZIONE, DOPO QUELLE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE DURANO IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE E CESSANO IN CASO DI SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 66

ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE SVOLGE ATTIVITA' CONSULTIVA NELLE MATERIE INDICATE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE PREVEDE, ALTRESI', I CASI IN CUI IL PARERE HA CARATTERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO PRESCINDERE DAL PARERE, DANDONE ATTO NEL PROVVEDIMENTO, OVE IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE NON SI SIA PRONUNCIATO NEL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO INDICA LE MATERIE NELLE QUALI E' DELEGATA AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE LA FUNZIONE DELIBERATIVA, SULLA BASE DI PROGRAMMI DI MASSIMA NEI QUALI SIANO FISSATI I CRITERI DIRETTIVI. LE DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI DIVENGONO A TUTTI GLI EFFETTI ATTI DEL COMUNE SE, NEI TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO, NON SONO RINVIATE, CON OSSERVAZIONI, AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE; SULLE DEDUZIONI DI QUEST' ULTIMO IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA DEFINITIVA DELIBERAZIONE, SOGGETTA AI NORMALI CONTROLLI.

03. IL BILANCIO COMUNALE STANZIA ANNUALMENTE I FONDI AFFERENTI LE MATERIE DELEGATE AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI.

04. PUO' ESSERE AFFIDATA DIRETTAMENTE AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI LA GESTIONE DI BENI E DI DETERMINATI SERVIZI COMUNALI.

ART. 67

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE RAPPRESENTA IL CONSIGLIO E SVOLGE LE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE, NELLA SUA PRIMA ADUNANZA, ELEGGE, NEL PROPRIO SENO, IL PRESIDENTE CON LA PRESENZA DI ALMENO DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NELLE PRIME TRE VOTAZIONI.

03. QUALORA NON SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA O LA SEDUTA SIA

ANDATA DESERTA, L'ELEZIONE E' RINVIATA AD ALTRA ADUNANZA, DA TENERSI ENTRO IL TERMINE DI 08 GIORNI, NELLA QUALE SI RICHIEDE LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI VOTI, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO FRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA SECONDA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO ELETTO CHI CONSEGUE IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI; IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 68

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

01. NELLE CIRCOSCRIZIONI TROVANO APPLICAZIONE GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE, DI CUI AL TITOLO 03 , CAPI 05 , 06 E 07 DEL PRESENTE STATUTO, SECONDO LE MODALITA' CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 69

UFFICI

01. IN OGNI CIRCOSCRIZIONE E' ISTITUITO UN UFFICIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI D'ISTITUTO.

02. IL PREDETTO UFFICIO E' DOTATO DI MEZZI ECONOMICI E PERSONALE, IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE.

03. SONO A CARICO DEL COMUNE LE SPESE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 .

TITOLO 05

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 10

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 70

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO EDI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, IN CONFORMITA' ALLE ESIGENZE DELL'ENTE.

ART. 71

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO

DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
- B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
- C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;
- E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 72

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, HA L'ALTA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE, SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA' IN CONFORMITA' ALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO:

- A) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI;
- B) CURA L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ALTRI ORGANI DELL'ENTE;
- C) ESPRIME IL PARERE DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA COMUNALE;
- D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA E NE REDIGE I VERBALI;
- E) ROGA, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GLI ATTI ED I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, PERMUTE, RINUNCE E TRANSAZIONI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE;
- F) PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E COMUNICAZIONE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DEGLI ATTI INDICATI DALLA LETTERA PRECEDENTE E CURA IL REPERTORIO;
- G) PROPONE I PROVVEDIMENTI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA FUNZIONALITA' DEI VARI SERVIZI, FERMO RESTANDO CHE LA MOBILITA' ESTERNA FRA I VARI SERVIZI E' ATTUATA CON DELIBERA DI GIUNTA, SENTITA LA PROPOSTA DEI CAPISERVIZIO INTERESSATI, E PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE PARITETICA E DEL SEGRETARIO GENERALE;
- H) EMANA ISTRUZIONI, DIRETTIVE ED ORDINI DI SERVIZIO AI RESPONSABILI APICALI, FERMA RESTANDO LA COMPETENZA ELA RESPONSABILITA' DI QUESTI ULTIMI PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CONNESSI AL PROPRIO UFFICIO;
- I) ESPRIME PARERI IN ORDINE AI PROBLEMI DI NATURA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA;

- L) EMANA GLI ATTI PER I QUALI ABBAIA RICEVUTO DELEGA DAL SINDACO;
- M) PRESIEDE LE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER POSTI DI QUALIFICA APICALE.

ART. 73

VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

ART. 74

COMPITI DIRIGENZIALI

01. I DIRIGENTI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE, DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SUI SONO PREPOSTI, DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE, DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

02. I DIRIGENTI, NELL'ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE, AGISCONO IN PIENA AUTONOMIA TECNICA, DI DECISIONE E DI DIREZIONE.

03. SPETTA, INOLTRE, AI DIRIGENTI:

- A) PRESIEDERE LE GARE PER ACQUISTI, ALIENAZIONI, LOCAZIONI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE PUBBLICHE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;
- B) STIPULARE I CONTRATTI, PER I QUALI E' STATO REDATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO A GARE DI ASTA PUBBLICA O DI LICITAZIONE PRIVATA, PRESIEDUTE DALLO STESSO DIRIGENTE;
- C) PRESIEDERE LE COMMISSIONI DI CONCORSO, COSTITUITE E DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 71 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO;
- D) ESPRIMERE IL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
- E) AMMINISTRARE GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ASSEGNATI ALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA CUI SONO PREPOSTI;
- F) ADOTTARE GLI ATTI A RILEVANZA ESTERNA, NON ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE; RIENTRANO IN TALI ATTI LE LICENZE E LE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 19 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 , N. 616 ;
- G) EMANARE ISTRUZIONI E CIRCOLARI PER L'APPLICAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI;
- H) PARTECIPARE, SU RICHIESTA, AGLI ORGANI COLLEGIALI OPERANTI NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 75

INCARICHI DI DIRIGENZA

01. IL COMUNE PUO', IN CASO DI VACANZA DEL POSTO O PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI RICHIEDENTI ALTA SPECIALIZZAZIONE, PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE ESTERNO.

02. L'ASSUNZIONE E' DISPOSTA, A SEGUITO DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA LA

DURATA, IN MISURA NON SUPERIORE A TRE ANNI, ELA RETRIBUZIONE. IL RINNOVO DEVE ESSERE DISPOSTO, PER UNA SOLA VOLTA, CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO STESSO.

03. I DIRIGENTI ESTERNI DEVONO POSSEDERE GLI STESSI REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE. NON PUO' ESSERE CONFERITA AD ESSI LA FUNZIONE DI VICE SEGRETARIO.

04. I DIRIGENTI ESTERNI SONO SOGGETTI ALLE NORME STABILITE PER I DIPENDENTI COMUNALI DALL'ORDINAMENTO E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 76

DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA LE AREE OMOGENEE RAGGRUPPANTI PIU' UFFICI O SERVIZI E CONFERISCE L'INCARICO DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DELLE PREDETTE AREE A DIRIGENTI DELLA QUALIFICA APICALE.

02. L'INCARICO, CHE SI AGGIUNGE ALLA DIREZIONE DELL'UFFICIO O SERVIZIO, E' TRIENNALE ED E' RINNOVABILE O REVOCABILE, IN QUALUNQUE TEMPO, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN CONFORMITA' DELL' ARTT. 51 COMMA 06 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO.

TITOLO 06

SERVIZI E PARTECIPAZIONE

CAPO 11

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 77

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA ELA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N) , E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA, DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 78

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI COMPONE DI

CINQUE MEMBRI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 77 DEL PRESENTE STATUTO. ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE LO SCEGLIE TRA I DIRIGENTI DELLA QUALIFICA APICALE. IL RESTANTE PERSONALE E' TRATTO, DI NORMA, DALL'ORGANICO COMUNALE.

04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 79

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI 00 DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 80

PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 11 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 12

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 81

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 82

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 07 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO, I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBBO ESSERE DATI IN AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 , N. 392 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 83

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 84

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL' ARTT. 41 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL

COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 85

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. I DIRIGENTI SONO TENUTI A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.

02. IN CONSEGUENZA, I PREDETTI DIRIGENTI PREDISPONGONO APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONGONO LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE.

ART. 86

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE DI TRASMETTERE QUADRIMESTRALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE "ENTRATA" E NELLA PARTE "SPESA" DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO COMPETENZA, SIA IN CONTO RESIDUI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI QUADRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA.

ART. 86 BIS

REVISORI DEI CONTI

01. L'ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AVVIENE NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI, MODALITA' E LIMITAZIONI DI CUI ALL'ARTT. 57 LEGGE 142/90, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI - FERMO RESTANDO IL NUMERO DEI REVISORI APPARTENENTI AL COLLEGIO, CHE E' COMPOSTO DI TRE MEMBRI; PER I REQUISITI, LE FUNZIONI, IL RINNOVO E SUI COMPITI SI FA RIFERIMENTO ESPlicito ALLA SPECIFICA ARTICOLAZIONE, STABILITA NEL TITOLO 08 ARTT. 62 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 95/26 DEL 17.10.1991 E VISTATA DALLA SCAEL NELLA SEDUTA DEL 22.02.1992 VERBALE N.

1638/3 DEL 06.03.92 .

TITOLO 08

ATTIVITA' NORMATIVA

CAPO 13

REGOLAMENTI

ART. 87

AMBITO DI APPLICAZIONE

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL` ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ,
INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I
PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI
E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL` AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE
ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE
NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO
REGOLA L`INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO
ANTERIORE.

02. SPETTA AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI
DELL` AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER
L` APPLICAZIONE DEI
REGOLAMENTI.

ART. 88

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

01. L` INIZIATIVA PER L` ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN
CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE CIRCOSCRIZIONI ED
AI CITTADINI.

02. E' OBBLIGATORIA L` ACQUISIZIONE DEL PARERE DEI CONSIGLI
CIRCOSCRIZIONALI.

03. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL`
ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. A) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990
, N. 142 .

04. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL` ALBO
PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L` ADOZIONE DELLA
DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL` ARTT. 47 , COMMA 01 ,
DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA, DA
EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI
CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

TITOLO 09

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 89

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL
CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL` ARTT. 04 ,

COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

TITOLO 10

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 90

TERMINI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SULL'ISTITUZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, SULLE MODALITA' DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO, SUGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE E SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, UNITAMENTE A TUTTI GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE.

03. FINO A QUANDO NON SARANNO EMANATE LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DEL PRESENTE STATUTO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER QUANTO COMPATIBILI.